

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 975

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO.**

*Presentata il 15 novembre 1979*

### Modifiche alla disciplina dell'assicurazione di invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame delle disposizioni legislative concernenti la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi consente di rilevare notevoli lacune che mantengono in una situazione di inferiorità tale settore lavorativo rispetto alla tutela previdenziale prevista per altre categorie professionali.

Si impone, pertanto, un adeguato impegno alla modifica ed integrazione delle leggi pensionistiche in vigore per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

A tale scopo abbiamo predisposto uno schema di proposta di legge che si pro-

pone di eliminare le più gravi discriminazioni esistenti.

Tale proposta sottoponiamo alla vostra attenzione.

*Pensione ai superstiti.*

È noto che l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha previsto la concessione delle pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni alle stesse condizioni previste per i superstiti degli assicurati

dell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché l'evento mortale si sia verificato successivamente al 1° maggio 1969 e, se trattasi di superstiti di pensionato, che la pensione del dante causa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successivamente.

Tale disciplina ha comportato la non acquisizione del diritto a pensione per i superstiti di assicurato o di pensionato per i quali non risultavano realizzate le condizioni temporali sopra indicate.

La normativa prevista dall'articolo 25 consiste nella ripetizione, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della stessa situazione in cui furono posti i superstiti dei lavoratori subordinati, beneficiari dell'assicurazione generale obbligatoria in forza degli articoli 13 e 40, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. A tale situazione fu, per i predetti superstiti di lavoratori subordinati, ovviato mediante una serie successiva di leggi intese ad ammettere gli esclusi dal diritto - esclusi per la data dell'evento mortale e per la decorrenza della pensione del dante causa - con previsione di termini perentori per la presentazione delle domande di pensione: questi termini furono poi periodicamente riaperti - un'ultima traccia ne risulta nell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, modificato con il primo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - ed infine la legge 16 aprile 1974, n. 114, li ha soppressi.

Sulla falsariga di tali precedenti l'articolo 1 dello schema di proposta ammette al beneficio della pensione i superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 o di pensionati la cui pensione abbia una decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. Non è stato ovviamente indicato un termine per la presentazione della domanda al fine di evitare in seguito, come già si è verificato per l'analoga situazione dell'assicurazione generale obbligatoria, la necessità di provvedere alle approvazioni di leggi per la riapertura del termine stesso.

Il trattamento previdenziale ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e co-

loni ha finora ignorato l'indennità per morte corrisposta nell'assicurazione generale di invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti per il caso che il defunto non abbia acquisito nella propria posizione i requisiti contributivi ed assicurativi richiesti per il pensionamento dei superstiti.

Nel terzo comma dell'articolo 1 della presente proposta si prevede l'estensione di tale diritto ai superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

#### *Parificazione dei trattamenti minimi e dell'età pensionabile.*

Con legge 3 giugno 1975, n. 160, furono previste modifiche sostanziali nell'adeguamento annuo delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed, in attuazione della delega 30 giugno 1969, n. 153, la parificazione dei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti. Tuttavia contestualmente si prevedeva una « durata » della parificazione per 18 mesi dopo i quali, a decorrere dal 1° gennaio 1977, veniva automaticamente ripristinato il divario dei trattamenti minimi predetti.

Trattandosi di importi minimi di pensione destinati a sopperire ai bisogni essenziali di vita, risulta contrastante con principi di equità e di giustizia sociale la discriminazione tuttora esistente tra varie categorie di lavoratori, tutte destinatarie dei precetti costituzionali di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione per i quali sono assicurate l'uguaglianza dei cittadini e la tutela previdenziale dei lavoratori.

Alla predetta discriminazione si aggiunge inoltre il diverso limite di età fissato a 60 e 65 anni per gli autonomi ed a 55 e 60 anni per i dipendenti, secondo che siano rispettivamente donne o uomini.

Questo argomento abbisogna di particolari precisazioni, date le situazioni finanziarie delle gestioni pensionistiche degli autonomi agricoli e degli autonomi degli altri settori. In proposito si evidenzia che, mentre il rapporto pensionati-attivi, per artigiani e commercianti può considerarsi accettabile (oltre 1 a 3), è assolutamente insoddisfacente per i colti-

vatori diretti, coloni e mezzadri (1 a meno di 1) ove si registra altresì una progressiva riduzione degli attivi. Alla data del 31 dicembre 1978 risultavano 2.100.000 pensionati e 1.970.000 attivi di cui giovani 250.000.

Da tali dati numerici emerge chiaramente l'impossibilità che i lavoratori autonomi dell'agricoltura provvedano alla copertura finanziaria della propria previdenza, cui si deve provvedere con il concorso dello Stato alla stessa stregua di quanto si verifica negli altri paesi della Comunità Economica Europea, ove il contributo dello Stato alla previdenza agricola supera limiti dell'80 per cento del fabbisogno, mentre nel nostro paese è rimasto al livello di circa il 20 per cento.

Per la soluzione di tali problemi, fa parte della presente proposta di legge una norma che prevede la parificazione della età pensionabile e dei minimi di pensione degli agricoltori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti a far data dal 1° gennaio 1980.

#### *Contribuzione indebita.*

L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dell'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, prevede che i contributi indebitamente versati in

qualsiasi tempo non sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi all'assicurato ed ai suoi aventi causa.

Da questa norma deriva che, in caso di cancellazione con effetto retroattivo dagli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli interessati possono trovarsi nella condizione di perdere buona parte o tutta la posizione contributiva e di restare privi anche dei requisiti richiesti (in particolare del requisito di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio) per ottenere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione nella Gestione speciale. In definitiva si verifica perdita di diritti al pensionamento.

Al fine di ridurre i casi di annullamento di contribuzione, si è ritenuto di prevedere, nell'articolo 5 dello schema di proposta, l'utilizzo dei contributi indebiti come contributi versati a prosecuzione volontaria sempreché nella posizione assicurativa dell'interessato sia rimasta una consistenza di contribuzione obbligatoria sufficiente a realizzare, alla data del primo contributo indebitato, il requisito previsto per la prosecuzione volontaria. È stato altresì previsto un meccanismo che conferisce all'interessato la facoltà di rinunciare al predetto utilizzo di contributi indebiti ove non vi abbia interesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla Gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della Gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo, dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il diritto alla indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta a carico della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

## ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'età per il pensionamento di vecchiaia ed il trattamento minimo di pensione previsti per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono parificati all'età pensionabile ed al trattamento minimo stabiliti per i lavoratori dipendenti.

## ART. 3.

All'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, come modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui ai commi precedenti possono rimanere acquisiti alla Gestione speciale come contributi a prosecuzione volontaria qualora nella posizione assicurativa obbligatoria dell'assicurato, indipendentemente dai contributi indebiti, risultino sussistenti, con riferimento alla data del primo contributo indebito, i requisiti previsti dalle norme vigenti per la concessione della autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Nei casi previsti al comma precedente l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale deve comunicare all'interessato o ai suoi aventi causa l'accertamento dell'indebito e la facoltà di mantenere la contribuzione indebita nella posizione assicurativa come versata a prosecuzione volontaria, con conseguente versamento della differenza di importo tra i contributi obbligatori e quelli volontari. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica, l'interessato o i suoi aventi causa possono rinunciare alla facoltà predetta al fine di ottenere il rimborso dei contributi indebiti ».